confetra



Roma, 19 gennaio 1999

CIRCOLARE N. 11/1999

OGGETTO: CODICE DELLA STRADA - AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - D.M. 22.12.1998, SU G.U. N.301 DEL 28.12.1998.

Con il decreto indicato in oggetto gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada sono stati aggiornati in base alla variazione del costo della vita accertata dall'Istat nel biennio precedente, in attuazione dell'articolo 195 del Codice stesso.

I nuovi importi, che decorrono dall'1 gennaio 1999, risultano maggiorati del 3,2 per cento rispetto ai precedenti valori. Si riportano di seguito i nuovi importi delle sanzioni relative alle principali violazioni.

Tipo di violazione	Importi '97 -'98	Importi attuali	
	(migli	(migliaia di lire)	
Limiti di velocita':			
(non oltre 10 km/h)	58,75 - 235	60,60 - 242,40	
(non oltre 40 km/h)	235,00 - 940	242,40 - 969,60	
(oltre 40 km/h)	587,55 - 2.350	606,00 - 2.424,00	
Circolazione in giorni vietati	587,55 - 2.230	606,00 - 2.424,00	
Omessa revisione del veicolo	235,00 - 940	242,40 - 969,60	
Circolazione senza libretto	35,25 - 141	36,36 - 145,44	
Superamento dei tempi di guida	117,50 - 470	121,20 - 484,80	
Sovraccarichi:			
(1 tonnellata)	58,75 - 235	60,60 - 242,40	
(2 tonnellate)	117,50 - 470	121,20 - 484,40	
(3 tonnellate)	235,00 - 940	242,40 - 969,60	
(oltre 3 tonnellate)	587,55 - 2.350	606,00 - 2.424,00	

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 8/97

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 301 DEL 28 12 1998 (fonte Guritel).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 1998.

Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada. Decreta:

- 1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e' aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.
- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Roma, 22 dicembre 1998

- Il Ministro di grazia e giustizia Diliberto
- Il Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica Ciampi
- Il Ministro dei lavori pubblici Micheli
- Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu

Allegato

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma prevista dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

ove era originariamente previsto l'importo "da lire 30.000 a lire 120.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 36.360 a lire 145.440";

ove era originariamente previsto l'importo "da lire 50.000 a lire 200.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 60.600 a lire 242.400";

ove era originariamente previsto l'importo "da lire 60.000 a lire 120.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 72.720 a lire 145.440";

ove era originariamente previsto l'importo "da lire 100.000 a lire 400.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 121.200 a lire 484.800";

ove era originariamente previsto l'importo "da lire 120.000 a lire 240.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 145.440 a lire 290.880";

ove era originariamente previsto l'importo "da lire 150.000 a lire 300.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 181.800 a lire 363.600";

ove era originariamente previsto l'importo "da lire 200.000 a lire 800.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 242.400 a lire 969.600";

ove era originariamente previsto l'importo "da lire 500.000 a lire 2.000.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 606.000 a lire 2.424.000";

ove era originariamente previsto l'importo "da lire 1.000.000 a lire 4.000.000", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire 1.212.000 a lire 4.848.000".